

# L'inserimento dell'Irc nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

SERGIO CICATELLI<sup>1</sup>

*Il passaggio dalla formazione professionale (FP) al nuovo sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IFP) comporta, tra le altre cose, anche l'inserimento dell'insegnamento della religione cattolica (Irc) nei suoi percorsi formativi. La novità presenta diversi aspetti problematici, sia sul piano giuridico-istituzionale che sul piano didattico-formativo, ma prima di esaminarli occorre avere le idee chiare sulla natura della stessa IFP, che – forse proprio per l'inserimento di questi nuovi contenuti nei suoi percorsi – deve fare i conti con un cambiamento di cui ancora non sono stati del tutto recepiti i fondamenti e prospettive. Artoleremo quindi le nostre considerazioni in tre parti successive, rileggendo in primo luogo le disposizioni che danno vita all'IFP e ne richiedono l'apertura all'Irc; passeremo successivamente ad esporre il quadro istituzionale che regola la presenza dell'Irc nelle scuole italiane, valutandone la compatibilità con l'IFP; concluderemo, infine, con l'analisi dell'impianto didattico richiesto per inserire questa disciplina nei percorsi di IFP.*

## 1. Il nuovo volto dell'IFP

Il sistema di IFP nasce per effetto della legge 53/03, che originariamente voleva articolare il secondo ciclo di istruzione e formazione nei due soli sottosistemi dei licei e dell'IFP. La legge 40/07 è poi intervenuta su questo assetto ripristinando, accanto ai licei, gli istituti tecnici e professionali, con la conseguenza che l'IFP ha perso quel ruolo fortemente complementare che le assegnava la riforma Moratti ed è tornata ad essere una componente minoritaria del nostro sistema scolastico-formativo. Alcuni tratti della novità iniziale sono però rimasti, dovuti soprattutto alla aggiunta del fattore *istruzione* alla preesistente sola *formazione* professionale, mentre la competenza regionale sull'IFP costituisce tuttora un motivo per conservare la vecchia immagine della FP.

<sup>1</sup> Dirigente scolastico, Roma.

È in questo contesto che si colloca l'ingresso dell'Irc nei percorsi di IFP: una presenza del tutto giustificata dalla natura originariamente scolastica della disciplina, che risponde proprio alla domanda di istruzione che l'IFP deve ora soddisfare, mentre in un percorso di sola FP l'IRC non trovava (e non poteva trovare) motivo di esistere.

La logica che giustifica l'inserimento dell'Irc è l'*unitarietà* del secondo ciclo di istruzione e formazione, che interagisce a sua volta con le varie formule di prolungamento dell'*obbligo* (obbligo formativo, diritto-dovere, nuovo obbligo di istruzione). Se l'IFP appartiene all'unico sistema di istruzione e formazione e al suo interno è possibile assolvere l'obbligo di istruzione assicurando a tutti i giovani il conseguimento delle medesime competenze, dobbiamo immaginare quanto meno una sorta di convergenza tra i diversi ambiti del sistema, con le scuole che devono aprirsi ad un maggiore contatto con il mondo del lavoro e l'IFP che deve acquisire alcune dimensioni scolastiche che non erano proprie della precedente FP.

Punto di partenza di una sintetica ricostruzione normativa è la legge 53/03, che attribuisce ai percorsi di IFP il compito di realizzare «profili educativi, culturali e professionali ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione»<sup>2</sup>. La permeabilità con il sistema dell'IFTS, con l'università e con l'alta formazione artistica rende quindi l'IFP qualcosa di essenzialmente diverso dalla precedente FP, a prescindere dalla competenza regionale che rimane solo un aspetto organizzativo-gestionale.

È soprattutto il DLgs 226/05, attuativo della legge 53/03 nel secondo ciclo, a darci indicazioni concrete sugli sviluppi dell'IFP. In primo luogo, l'Allegato A di quel Decreto contiene il *Profilo* educativo, culturale e professionale dello studente al termine dell'intero secondo ciclo, cioè valido sia per le scuole secondarie superiori (oggi licei, istituti tecnici e istituti professionali) che per l'IFP. Ed è proprio all'interno di questo Profilo che, in relazione a ciò che qui ci interessa, troviamo l'obiettivo di mettere in condizione lo studente di «collocare in questo contesto [la ricostruzione dell'identità spirituale e materiale dell'Italia e dell'Europa] la riflessione sulla dimensione religiosa dell'esperienza umana e, per gli studenti che se ne avvalgono, l'insegnamento della Religione Cattolica impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese»<sup>3</sup>. Era quindi già nelle premesse della riforma Moratti che il nuovo sistema dell'IFP dovesse accogliere al suo interno l'Irc concordatario.

In relazione ai livelli essenziali di prestazione da assicurare nell'IFP, che occupano l'intero Capo III del DLgs 226/05, ci interessa qui soprattutto l'art. 18, che regola i livelli essenziali di prestazione dei percorsi formativi. Allo scopo di realizzare il Profilo appena citato, infatti, le Regioni devono assicurare che i percorsi consentano in primo luogo la personalizzazione dei piani di studio, in secondo luogo l'acquisizione delle competenze disciplinari essenziali e infine «l'insegnamento della religione

<sup>2</sup> Legge 28-3-2003, n. 53, art. 2, c. 1, lett. h).

<sup>3</sup> DLgs 17-10-2005, n. 226, Allegato A, «Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione».

cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie»<sup>4</sup>.

Sembra interessante notare come la fisionomia di istruzione che l'IFP deve cercare di assumere si renda visibile quasi più per la nuova presenza di religione e educazione fisica, discipline assenti dai percorsi tradizionali della FP, che per i richiami alle altre competenze disciplinari che erano già presenti, quantunque in maniera sommaria, nei precedenti percorsi formativi. In altre parole, la curvatura scolastica dell'IFP, quella che assicura la pari dignità rispetto al sottosistema della scuola e l'equivalenza formativa richiesta dal nuovo obbligo<sup>5</sup>, è data più dalle discipline deboli del curriculum scolastico tradizionale che dalle materie forti e tipiche dell'istruzione secondaria.

Poste queste premesse, era obbligatorio che l'Irc entrasse a far parte dei percorsi dell'IFP. Ma il suo ingresso non è apparso fin dall'inizio pacifico e coerente con una piena adesione al regime concordatario, come vedremo nel prossimo paragrafo. Prima di arrivare a quelle considerazioni, però, dobbiamo ancora soffermarci su alcuni passaggi formali e fughe in avanti che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Vista la competenza regionale in materia di IFP, l'organizzazione di questi percorsi è dovuta passare necessariamente attraverso una serie di accordi in sede di *Conferenza Unificata*. Il primo è stato l'Accordo quadro del 19 giugno 2003, con il quale si avviava la realizzazione, già a partire dall'anno scolastico 2003-04, di un'offerta formativa sperimentale di IFP parallelamente alla sperimentazione già avviata nelle scuole primarie e dell'infanzia addirittura fin dall'anno scolastico 2002-03, prima ancora dell'approvazione della legge di riforma<sup>6</sup>. In attesa delle norme attuative in materia di diritto-dovere (che sarebbero arrivate solo con il DLgs 76/05), si autorizzava la sperimentazione di percorsi di IFP innovativi rispetto al precedente modello di FP, senza però predeterminare con ciò l'assetto che il sistema avrebbe ricevuto a regime. L'Accordo non parlava minimamente di Irc, limitandosi a prevedere che i percorsi sperimentali contenessero «con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate». Spettava alle istituzioni formative interessate dare eventualmente spazio alla formazione religiosa, ma tale aspetto non era stato ancora formalizzato a livello legislativo e le poche sperimentazioni avviate in seguito a quell'Accordo non affrontarono il problema.

L'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004 fissò gli standard formativi relativi alle competenze di base, ancora una volta senza considerare la dimen-

<sup>4</sup> DLgs 17-10-2005, n. 226, art. 18, c. 1, lett. c).

<sup>5</sup> Parla di *pari dignità* tra i percorsi scolastici e quelli di IFP il DLgs 226/05, art. 1, c. 5. Parla invece di *equivalenza formativa* tra tutti i percorsi di studio finalizzati all'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione il DM 139/07, art. 2, c. 2.

<sup>6</sup> La sperimentazione venne avviata nell'anno scolastico 2002-03 con DM 18-9-2002, n. 100 nelle scuole dell'infanzia e nel primo anno di scuola primaria. Una volta emanata la legge 53/03, in attesa dei decreti attuativi la sperimentazione venne rinnovata con DM 22-7-2003, n. 61 per l'anno scolastico successivo.

sione religiosa, e gli accordi successivi, in gran parte posteriori alla regolamentazione statale dell'IFP, sono stati dedicati all'identificazione delle figure professionali e dei loro standard formativi<sup>7</sup>.

Solo con l'Accordo in Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 si stabilisce che, giungendo ormai a regime il sistema di IFP con l'anno scolastico-formativo 2010-11, i relativi percorsi dovranno garantire i livelli essenziali di prestazione previsti dal Capo III del Dlgs 226/05, ma nell'analisi dei diversi livelli viene solo genericamente richiamata la lettera c) del comma 1 dell'art. 18, senza alcuna precisazione ulteriore. Il silenzio coinvolgeva non solo l'Irc ma anche le attività fisico-motorie, dandone forse per scontato il contenuto e gli effetti e, soprattutto, come se queste discipline non producessero competenze in qualche modo valutabili.

L'Accordo del 29 aprile 2010 è stato recepito nell'ordinamento con DI 15-6-2010 e ad esso è seguito l'ulteriore Accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, poi tradotto nel DM 18-1-2011, n. 4, relativo alle Linee guida per realizzare organici raccordi tra gli istituti professionali statali e i percorsi di IFP, in funzione della fase transitoria che nell'anno scolastico 2010-11 ha consentito agli istituti professionali statali di offrire in regime di sussidiarietà i percorsi di IFP dove le Regioni non erano ancora in grado di farlo<sup>8</sup>. Le Linee guida si sono limitate a rinviare genericamente agli standard formativi minimi fissati dagli artt. 17 e 18 del DLgs 226/05, senza entrare nei dettagli e quindi lasciando solo implicito il riferimento alla presenza dell'Irc nei percorsi di IFP.

Prima esplicitazione, in ordine cronologico, era stata però la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/6563 del 13-2-2008, con cui erano state adottate le "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di IFP". La Lombardia non aveva voluto attendere che si definissero a livello nazionale i parametri di applicazione del regime concordatario nell'IFP ed era partita autonomamente, riproducendo nella sua deliberazione la dizione del DLgs 226/05 e prevedendo perciò espressamente che le istituzioni formative, ai fini del diritto-dovere di istruzione e formazione, dovessero assicurare anche l'Irc e le attività fisiche e motorie. In assenza di un quadro normativo consolidato, le istituzioni formative lombarde si sono trovate in difficoltà ad interagire con un regime concordatario ad esse finora estraneo e la stessa autorità ecclesiastica ha dovuto far valere con una certa elasticità le proprie prerogative per non bloccare sul nascere il nuovo corso dell'IFP.

In estrema sintesi, dobbiamo concludere che l'IFP non può fare a meno dell'Irc per assumere la nuova veste che le è stata assegnata dalla legge 53/03 e che comunque, pur non volendo tenere conto del fondamento normativo, l'evoluzione è nella natura

<sup>7</sup> Si possono ricordare: l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15-1-2004, che definiva gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base assicurate da quei percorsi sperimentali; l'Accordo in Conferenza Unificata del 28-10-2004, che definiva le modalità di certificazione delle competenze raggiunte e di riconoscimento dei crediti formativi; l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 5-10-2006, che entrava nei dettagli fissando gli standard formativi minimi relativi alle competenze di 14 figure professionali.

<sup>8</sup> L'eventualità era prevista dal regolamento dei nuovi istituti professionali, DPR 15-3-2010, n. 87, art. 2, c. 3.

delle cose se si vuole dar vita a un secondo ciclo unitario in grado di assicurare una formazione di pari livello in tutte le sue ramificazioni. L'Irc (come pure le attività fisiche e motorie) appartiene indiscutibilmente all'area comune di tutti gli indirizzi di studio ed una sua assenza – a prescindere dal fatto contingente della sua facoltatività – sarebbe qualcosa in meno che l'IFP si troverebbe ad offrire e non solo qualcosa di diverso, come è logico per i contenuti professionalizzanti dei diversi percorsi di scuola e formazione.

## 2. Concordato e IFP

Come disciplina scolastica l'Irc trova il suo fondamento istituzionale nel Concordato. Esso ha subito una profonda revisione nel 1984, i cui effetti non sono stati ancora del tutto compresi<sup>9</sup>: rispetto alla formula gentiliana del «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica» si è passati ad una disciplina scolastica che si sottomette alle finalità e alle regole della scuola; da un Ir che non aveva bisogno di qualificare come cattolica la religione insegnata perché tale era la religione dello Stato si è passati a un Irc che ha bisogno di aggettivare la religione insegnata perché si muove in un orizzonte di pluralismo religioso e che proprio in quanto tale è espressione della laicità dello Stato<sup>10</sup>.

Esaminiamo allora brevemente il testo del nuovo Concordato nella parte che regola l'Irc.

La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione<sup>11</sup>.

Tre sono gli aspetti su cui conviene fermare l'attenzione. In primo luogo, le motivazioni per la presenza dell'Irc nella scuola italiana sono di natura storico-culturale e non costituiscono un privilegio per una religione rispetto alle altre: l'Irc fa parte dei curricula scolastici per il valore intrinseco della cultura religiosa (senza aggettivi) e per il fatto che la religione cattolica appartiene al patrimonio storico del popolo italiano e non si può comprendere la cultura nazionale se non ci si confronta con il suo retaggio religioso cattolico. In secondo luogo, questo insegnamento non si colloca né alla base né al vertice (fondamento e coronamento) del sistema scolastico ma fa pro-

<sup>9</sup> Cfr. CICATELLI S., *La novità incompresa dell'Irc*, "La scuola e l'uomo", LXIII, n. 5, maggio 2006, pp. 4-6.

<sup>10</sup> Si vedano in proposito le sentenze della Corte Costituzionale n. 203/89 e n. 13/91.

<sup>11</sup> Legge 25-3-1985, n. 121, art. 9.2.

prie le finalità autonome della scuola ed è presente al suo interno a questa precisa condizione. In terzo luogo, l'Irc non appartiene solo ad alcuni livelli o indirizzi scolastici ma si distribuisce trasversalmente in tutte le «scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado», divenendo così un elemento costitutivo di tutti i curricula scolastici. A parte, poi, dovremo considerare la seconda parte del testo concordatario, quella che sancisce la facoltatività della disciplina.

Per quello che qui ci interessa dobbiamo soffermarci un po' più a lungo sul terzo aspetto, in quanto è quello che giustifica l'estensione dell'Irc all'IFP. Se infatti il sottosistema dell'IFP è oggi parte dell'unico sistema di istruzione e formazione, al punto che è possibile soddisfare in esso anche l'unico obbligo di istruzione, sembra necessario che l'Irc debba trovarsi – con le medesime condizioni – anche all'interno dei percorsi di IFP, i quali devono essere considerati a tutti gli effetti come una scuola pubblica non universitaria: è fuori di dubbio che non si tratti di università; è altrettanto evidente che si tratti di un servizio pubblico, quantunque a gestione non statale (ma l'Irc concordatario si applica, come vedremo, anche alle scuole paritarie); è discutibile che si possa parlare di scuola, ma l'opportunità offerta di assolvere l'obbligo anche nell'IFP deve far superare ogni dubbio e lasciar intendere qui il concetto di scuola come espressione generica, comprensiva di tutti i possibili percorsi scolastico-formativi appartenenti all'unico sistema educativo nazionale.

Una volta acquisito questo principio fondamentale, dobbiamo interrogarci sulle condizioni di esercizio dell'Irc, che si possono riassumere in tre ulteriori aspetti imprescindibili, ugualmente regolati dalla normativa concordataria: la facoltatività della disciplina, le condizioni di accesso e di mantenimento in servizio degli insegnanti, l'assetto didattico. A quest'ultimo aspetto dedicheremo il paragrafo successivo. Qui ci soffermeremo soprattutto sui primi due, tenendo presente che il settore è regolato principalmente dall'Intesa sottoscritta nel 1985 dal Presidente della Cei e dal Ministro della Pubblica Istruzione in attuazione di quanto previsto in materia dal Protocollo Addizionale al citato art. 9.2<sup>12</sup>. Discendono dall'Intesa precise istruzioni circa i programmi di insegnamento, le modalità organizzative, i criteri per la scelta dei libri di testo, i profili per la qualificazione professionale degli insegnanti.

2.1. Quanto alla *facoltatività*, essa è rigorosamente voluta dal Concordato e non può in alcun modo essere superata, anche se appare evidente l'intrinseca contraddittorietà tra la prima e la seconda parte del testo concordatario, dato che da premesse forti e cogenti (il valore della cultura religiosa, il patrimonio storico del popolo italiano) si fa discendere una conseguenza debole come la facoltatività della disciplina. Ma la Corte Costituzionale ha sottolineato che proprio la facoltatività garantisce il rispetto della libertà di coscienza e fa superare le eventuali obiezioni sull'insegnamento di una religione positiva nelle scuole laiche dello Stato<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> L'Intesa è stata recepita nell'ordinamento giuridico civile con DPR 16-12-1985, n. 751. Una prima revisione del 1990 è stata poi tradotta nel DPR 23-6-1990, n. 202.

<sup>13</sup> Si veda ancora la sentenza della Corte Costituzionale n. 203/89.

Si discute invece con serio fondamento sull'applicabilità delle condizioni concordatarie alle scuole non statali e a quelle cattoliche in particolare. Da un lato, infatti, appare paradossale in linea di principio che la Chiesa debba accordarsi con lo Stato per stabilire le modalità di insegnamento della propria religione nelle proprie scuole (anche se la partecipazione delle scuole cattoliche all'unico sistema nazionale di istruzione e formazione potrebbe giustificare questa condizione). Dall'altro lato, invece, sarebbe ancora più paradossale in termini di fatto se proprio nelle scuole cattoliche mancasse quell'insegnamento che la Chiesa è impegnata ad assicurare nelle scuole dello Stato (ma la dizione concordataria, «scuole pubbliche», lascia pochi dubbi sull'impossibilità di limitarsi alle sole scuole statali). Il dibattito si può trasferire facilmente alle numerose istituzioni formative di ispirazione cristiana che sono espressione dell'impegno educativo della Chiesa al pari delle vere e proprie scuole cattoliche.

Il nodo principale è costituito dalla facoltatività, dato che in una scuola dalla dichiarata identità ecclesiale sarebbe non solo paradossale ma evidentemente contraddittorio che si possa scegliere di non avvalersi dell'Irc. Il Concordato, però, non sembra concedere deroghe e la facoltatività dovrebbe essere mantenuta, salvo ridurla ad una circostanza puramente teorica, dato che l'adesione al progetto educativo della scuola cattolica o delle istituzioni formative di ispirazione cristiana comporterebbe inevitabilmente anche la scelta dell'Irc<sup>14</sup>.

La scelta di non avvalersi dell'Irc, che è solo teorica in gran parte delle scuole cattoliche, si trasforma in una realtà concreta nelle istituzioni formative di ispirazione cristiana, che accolgono spesso ed in gran numero giovani immigrati di religione non cattolica, per molti dei quali la frequenza dell'Irc può apparire incompatibile con il proprio credo religioso. È oggi un dato acquisito che l'Irc non può essere confuso con qualsiasi forma di catechesi, né può essere espressione di fede o di adesione al credo cattolico: ognuno può vedere nelle scuole alunni notoriamente cattolici che scelgono di non avvalersi dell'Irc, mentre invece se ne avvalgono alunni di altra o di nessuna fede religiosa. Di fronte al dato teorico (l'Irc non è catechesi perché non può esserlo, nemmeno se volesse) e alla constatazione empirica (di fatto l'Irc non è catechesi), però, la mentalità di giovani e di famiglie appartenenti a culture che non sanno applicare il concetto di laicità al discorso religioso è uno scoglio difficile da superare e il problema continua a sussistere in tutta la sua radicalità, anche se spesso all'atto pratico le difficoltà vengono superate nell'interesse prioritario della formazione del giovane, magari a prezzo di qualche attenuazione o vero e proprio tradimento della natura dell'Irc: non mancano casi in cui si patteggia una partecipazione solo passiva alle lezioni di Irc o si diluisce la confessionalità della disciplina in un generico discorso sul senso religioso.

<sup>14</sup> Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica della Cei ha pubblicato il 1 luglio 2004 un sussidio pastorale dal titolo *Irc e scuola cattolica* in cui affronta il problema e giunge alla conclusione che «è doveroso e legittimo quindi chiedere che tutti gli alunni, anche quelli appartenenti ad altre culture e religioni, se ne avvalgano e siano disponibili a confrontarsi con una riflessione culturale sul dato religioso quale appunto è, per sua natura, l'Irc, salvo eccezioni legate a situazioni particolari».

Bisogna inoltre fare i conti con la tradizione consolidata dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana, nei quali da anni – ben prima che si pensasse all'estensione dell'Irc nell'IFP – è presente all'interno dell'offerta formativa anche un'area di contenuto religioso, integrata o distribuita nel quadro della cultura civica o etica che si cerca di fornire ai giovani. Il problema è allora come trasformare questa presenza già abituale nel nuovo e più strutturato Irc.

2.2. Il secondo aspetto derivante dal Concordato è la condizione dell'*insegnante* di religione cattolica (Idr). Il suo profilo professionale e la sua effettiva gestione sono stati fin dall'inizio interamente modellati sulla figura del docente dei diversi ordini e gradi di scuola. I titoli di studio necessari per accedere all'Irc, ad esempio, sono stati fissati in analogia con quanto richiesto all'epoca dell'Intesa agli altri insegnanti: un titolo di scuola secondaria per insegnare nella scuola primaria e dell'infanzia, un titolo accademico per insegnare nelle scuole secondarie<sup>15</sup>. A prescindere dal fatto che la formazione sui contenuti disciplinari dell'Irc deve essere ovviamente curata in istituzioni accademiche ecclesiastiche, è evidente che la qualificazione degli Idr risulta essere per certi aspetti sovradimensionata rispetto a quella di tanti formatori del sistema di IFP, ma questo non sarebbe un ostacolo ed anzi tornerebbe a tutto vantaggio della qualità dell'Irc. Sarebbe però piuttosto problematico proseguire nella prassi abbastanza comune di affidare l'Irc o un insegnamento di carattere più genericamente religioso a docenti e formatori già in servizio, i quali difficilmente possono rispondere ai requisiti specifici di formazione accademica in materia teologica.

Il regime neoconcordatario fissa inoltre due ulteriori requisiti ben precisi che devono obbligatoriamente presiedere alla gestione di questo personale scolastico: l'idoneità e la nomina d'intesa. Oltre al possesso dei titoli di studio, gli Idr devono infatti esibire un certificato di *idoneità* rilasciato dall'ordinario diocesano, che li abilita all'Irc riconoscendone l'appartenenza ecclesiale<sup>16</sup>. Anche in questo caso, l'eventuale ispirazione cristiana delle istituzioni formative non esonera gli Idr dal possesso di questo certificato, dato che il Codice di Diritto Canonico la prescrive per le scuole «anche non cattoliche», dando quindi per scontato che la procedura debba essere seguita in primo luogo nelle scuole cattoliche (e, possiamo aggiungere, nelle istituzioni formative di ispirazione cristiana).

<sup>15</sup> È il caso di ricordare che sono attualmente in corso trattative per adeguare il livello di formazione iniziale degli Idr a quello oggi richiesto indistintamente a tutti gli insegnanti dal regolamento di cui al DM 10-9-2010, n. 249: formazione universitaria di durata almeno quinquennale per insegnare in ogni ordine e grado di scuola.

<sup>16</sup> Il Consiglio di Stato, sez. I, con parere n. 76 del 4-3-1958 aveva a suo tempo attribuito all'idoneità ecclesiastica un valore equivalente a quello dell'abilitazione all'insegnamento posseduta dai docenti per le altre discipline. Il Codice di Diritto Canonico, da parte sua (can. 804, §2) fissa i requisiti per il riconoscimento dell'idoneità nell'eccellenza «per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica». Senza entrare ulteriormente nei dettagli, occorre quanto meno ricordare che l'idoneità può essere sempre revocata dall'ordinario diocesano per il venir meno di uno dei requisiti che l'avevano fatta riconoscere, provocando la decadenza dell'Idr dal suo insegnamento.



Più complesso è il caso dell'*intesa* da raggiungere sulla nomina di ogni singolo Idr, dato che in proposito non viene in aiuto la legislazione canonica e sono disponibili solo indicazioni generiche in quella pattizia o amministrativa. Quest'ultima, in particolare, si limita a ricordare in varie occasioni che tutte le operazioni di gestione del personale docente di Irc (nomina per incarico, assunzione in ruolo, mobilità) devono essere sempre condotte sulla base di una non meglio precisata intesa con l'autorità ecclesiastica, che si può ritenere debba vertere in linea di massima sul nominativo dell'insegnante, sulla sua sede di servizio e sul suo orario di insegnamento. Ciò vuol dire che di fatto è l'ordinario diocesano a decidere la sistemazione di ogni Idr nelle diverse scuole. L'interlocutore del vescovo in queste intese è il direttore dell'Ufficio scolastico regionale (nel caso degli Idr di ruolo) o il singolo dirigente scolastico (nel caso degli Idr non di ruolo); comunque si tratta sempre dell'amministrazione statale e dunque si pone il problema di un'applicazione analogica della norma per l'Irc all'interno dei percorsi di IFP a gestione regionale. E la diversità di gestione e di stato giuridico del personale (per non parlare del trattamento economico) impedisce – almeno per ora – qualsiasi permeabilità tra gli Idr delle scuole statali e quelli dell'IFP.

### 3. La didattica dell'Irc

In relazione alla dimensione didattica dell'Irc dobbiamo distinguere tra aspetti formali e pratici. Tra i primi figurano le prescrizioni relative all'orario di lezione, ai programmi di insegnamento, ai libri di testo e alla valutazione. Tra i secondi possiamo annoverare da un lato il vissuto degli studenti relativamente all'Irc e, dall'altro, le infinite modalità con cui quotidianamente gli Idr traducono in aula le indicazioni istituzionali sulla natura della disciplina.

3.1. Cominciamo dall'*orario* di lezione. È l'Intesa contenuta nel DPR 751/85 a fissare due ore settimanali nella scuola primaria e, dopo la revisione del 1990, un'ora e mezza convenzionale nella scuola dell'infanzia, da distribuire nel corso dell'anno secondo i criteri di flessibilità propri di quel tipo di scuola<sup>17</sup>. Per le scuole secondarie, invece, l'Intesa stabilisce solo che all'Irc siano attribuite «le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese». Ed è noto che gli ordinamenti hanno sempre previsto una sola ora settimanale di lezione per l'Irc nelle secondarie di primo e secondo grado<sup>18</sup>.

Nulla è detto circa l'orario di Irc nella FP nell'Intesa o negli ordinamenti. Solo per analogia possiamo immaginare che oggi nei percorsi di IFP debba trovare spazio un'ora settimanale di Irc, posto che il curriculum scolastico – almeno nella sua parte di istruzione generale – debba avere un ruolo paradigmatico anche per l'IFP. Per le istituzioni

<sup>17</sup> L'Intesa del 1985 prevedeva inizialmente due ore settimanali sia nella scuola dell'infanzia che nella primaria.

<sup>18</sup> Facevano eccezione i vecchi istituti magistrali, che prevedevano due ore nel secondo e terzo anno di corso per preparare i futuri maestri anche all'insegnamento religioso.

formative di ispirazione cristiana, per le quali facciamo valere l'ulteriore analogia con la scuola cattolica, si può tenere presente che la Cei raccomanda di considerare solo «minimale» l'orario di Irc fissato per le scuole statali; si vorrebbe, cioè, che la singola ora settimanale fosse incrementata per dare maggiore consistenza al progetto educativo dell'istituzione scolastica o formativa. Da parte sua, l'art. 18 del DLgs 226/05, nel fissare i livelli essenziali dei percorsi di IFP si limita a richiamare il quadro normativo concordatario e, fino ad oggi, nessuno ha definito parametri orari specifici.

Anche sui *programmi* di insegnamento dobbiamo lavorare per analogia. A prescindere dalla approssimazione terminologica, dato che oggi vengono emanate meno rigide "indicazioni", l'Intesa stabiliva nel 1985 che «i programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa»<sup>19</sup>.

La richiesta di uno specifico DPR rappresenta un gravame procedurale che assicura sì la massima ufficialità, ma al prezzo un allungamento dei tempi di emanazione. Per il secondo ciclo di istruzione e formazione, in immediata applicazione della riforma Moratti, erano state emanate specifiche indicazioni per l'Irc con il DPR 16-1-2006, n. 39, ma tale proposta didattica non è mai andata in vigore per la mancata attuazione della riforma in questo livello scolastico. Oggi, dopo l'avvio del riordino nelle scuole secondarie superiori a partire dal 1 settembre 2010 con i regolamenti di licei, tecnici e professionali, le indicazioni didattiche per l'Irc sono state nuovamente e diversamente emanate, ma in forma solo provvisoria, con CM 3-8-2010, n. 70, in attesa di ricevere una veste definitiva coerente con l'impostazione di tutto il secondo ciclo, che ancora oggi risulta incompleta.

È interessante notare che le indicazioni del DPR 39/06 davano spazio all'Irc nell'IFP, anche se con una formula riduttiva e discutibile. L'elenco degli obiettivi specifici di apprendimento predisposto per l'Irc nel primo biennio dei licei dell'epoca valeva infatti integralmente anche per l'IFP, mentre alcuni degli obiettivi previsti per il secondo biennio e il quinto anno erano contrassegnati da un asterisco a significare che servivano per completare il percorso disciplinare nei corsi di qualifica professionale. La logica era quella della sottrazione (un percorso completo per i licei e qualcosa in meno, anche perché la durata era inferiore, per l'IFP) e quindi non riconosceva la specificità culturale e formativa dell'IFP, ma almeno si aveva un riferimento normativo per un settore che ancora doveva partire. Nelle attuali indicazioni provvisorie allegate alla CM 70/10 ci si occupa solo di scuola e nulla viene detto sull'IFP, ma in sede di testo definitivo, da approvare con intesa fra le parti e da emanare con DPR, ci si augura che l'IFP riesca a trovare uno spazio specifico e adeguato.

Non è possibile in questa sede esaminare i contenuti dell'Irc, quali sono proposti nelle indicazioni didattiche vigenti. È però indiscutibile che si tenga presente più il mondo della scuola che quello della formazione, anche se la formulazione di specifi-

<sup>19</sup> DPR 16-12-1985, n. 751, 1.2.

che “competenze religiose” da promuovere attraverso l'Irc offre la possibilità di una loro applicazione flessibile.

Dalle indicazioni didattiche discendono direttamente i *libri di testo*, che per l'Irc devono essere adottati come per tutte le altre materie. Anche su questo aspetto l'Intesa interviene con specifiche prescrizioni, dicendo che «sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo»<sup>20</sup> e aggiungendo che, oltre al tradizionale *imprimatur*, devono essere forniti di uno specifico *nulla osta* della Cei per garantire la conformità ai programmi in vigore.

A questo proposito è forse il libro di testo come tale ad essere oggi in crisi. Nonostante le raccomandazioni del legislatore ad aggiornare la loro veste ricorrendo alle risorse della rete informatica<sup>21</sup>, il libro di testo costituisce il residuo di una concezione rigida (e forse anche autoritaria) della scuola, abituata a funzionare sulla base di una consolidata catena di trasmissione del sapere. La realtà attuale è molto più fluida e il libro di testo tende ad apparire sempre più anacronistico rispetto alla varietà di strumenti didattici disponibili. Resta il fatto che l'Irc, in quanto disciplina scolastica, deve poter fruire di propri libri di testo. E questo mette forse in difficoltà il sistema dell'IFP, non sempre abituato a fare i conti con sussidi del genere.

In materia di *valutazione*, infine, la normativa statale prevede per l'Irc tutta una serie di limitazioni e peculiarità, di cui non sempre si riesce a cogliere il senso e la motivazione. In estrema sintesi si può ricordare che il Testo Unico di legislazione scolastica, DLgs 297/94, assumendo acriticamente nell'art. 309 le disposizioni attuative del primo Concordato, mantiene un esplicito divieto di usare voti numerici e di sottoporre ad esami gli alunni avvalentisi. In secondo luogo, il medesimo art. 309 prevede – questa volta in esecuzione di un ordine del giorno della Camera del 1986 – che la valutazione dell'Irc sia comunicata alla famiglia mediante una scheda distinta dalla pagella scolastica. Inoltre, la condizione dell'Idr in sede di scrutinio finale è regolata da una controversa clausola aggiunta all'Intesa nel 1990, in base alla quale il voto dell'Idr «se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale»<sup>22</sup>; dopo un lungo contenzioso amministrativo si è ormai consolidata una giurisprudenza che conserva l'Idr nella maggioranza deliberante, con l'unico onere di dover motivare il suo voto nel verbale. Infine, si è avuto negli ultimi anni un ulteriore contenzioso relativamente al contributo che l'Irc può dare al credito scolastico assegnato per l'esame di Stato: il problema non si pone per l'IFP, ma rimane come testimonianza di difficoltà e ostruzionismi che in vario modo hanno inciso proprio sul momento valutativo, nell'evidente intento di depotenziare questa disciplina scolastica nel momento di maggior rilievo formale.

3.2. Sul piano operativo occorre fare i conti con la prassi didattica che traduce tutti questi riferimenti istituzionali in azione concreta di insegnamento.

<sup>20</sup> DPR 16-12-1985, n. 751, 3.1.

<sup>21</sup> Legge 6-8-2008, n. 133, art. 15.

<sup>22</sup> DPR 16-12-1985, n. 751, come modificato dal DPR 23-6-1990, n. 202, punto 2.7.

Dal punto di vista degli *insegnanti*, una ricerca del 2005<sup>23</sup> ci dice che la stragrande maggioranza degli Idr di scuola secondaria superiore integra i "programmi" con altri temi (79,1% nelle scuole statali; 68,8% nelle paritarie) ed una percentuale ancora elevata dichiara di interagire sistematicamente con le altre discipline scolastiche almeno su alcuni temi (51,6% nelle scuole statali; 35,4% nelle paritarie). Il metodo più praticato è quello della cosiddetta lezione dialogata (92,7% nella statale; 81,3% nella paritaria), fermo restando che rimane assai presente l'uso del libro di testo, spesso integrato con letture bibliche e testi del magistero ecclesiale. Anche sul piano valutativo le procedure sono abbastanza condivise con le altre materie, essendo privilegiato l'uso di questionari e colloqui. L'impostazione didattica è quindi molto "scolastica" e dimostra l'avvenuta evoluzione della disciplina, ormai allontanata da possibili commistioni catechetiche.

Sul versante degli *studenti* diverse indagini hanno cercato di misurare i loro atteggiamenti verso l'Irc, trovando sempre un notevole gradimento. Limitando ovviamente l'osservazione alla sola scuola secondaria superiore, dobbiamo partire dal fatto che nel 2009-10 l'Irc è stato scelto, pur con sensibili variazioni territoriali, da una media dell'83,5% degli studenti<sup>24</sup>. Una ricerca condotta tra il 2007 e il 2008 nella diocesi di Bergamo<sup>25</sup> ha rilevato che l'ora di religione "piace" ad almeno l'80% degli avvalentisi. Un'altra ricerca condotta in Veneto<sup>26</sup> ha inoltre rilevato che, in termini di risultati di apprendimento, l'impostazione più efficace delle lezioni di IRC è quella che riesce a bilanciare la trattazione sistematica di argomenti specificamente "religiosi" con la discussione di problemi esistenziali, ottenendo peraltro anche il maggiore gradimento rispetto a chi, unilateralmente, punta tutto sui contenuti dottrinali o sulla discussione dei problemi della vita.

Insomma, la debole consistenza didattica dell'Irc ancora rilevabile venti-trenta anni fa sembra essere superata e ci troviamo oggi di fronte a una disciplina pienamente scolarizzata e valutata dagli studenti al pari delle altre (e forse anche più apprezzata, proprio per la maggiore possibilità di dialogo e di coinvolgimento personale che consente). Questa strutturazione scolastica, fatta di programmi, libri di testo, valutazione formale, può però essere di ostacolo nel momento in cui ci si appresta a trasferirla nell'IFP, dove il paradigma scolastico deve essere opportunamente adattato.

Nelle istituzioni formative è finora mancata una presenza ufficiale dell'Irc, ma in quelle di ispirazione cristiana si è sempre dato spazio ad un'area di formazione per-

<sup>23</sup> MALIZIA G. - TRENTI Z. - CICATELLI S., *Una disciplina in evoluzione. Terza indagine nazionale sull'insegnante di religione cattolica nella scuola della riforma*, LDC, Leumann (To) 2005. Si veda in particolare il cap. 8, pp. 127-42.

<sup>24</sup> CEI - Servizio Nazionale per l'Irc, BATTISTELLA G.A. e OLIVIERI D. (a cura di), *Annuario Irc 2010*, Vicenza, Osret 2010. Si ricordi che, ai sensi della legge 281/86, sono gli studenti stessi che, ancorché minorenni, scelgono se avvalersi o meno dell'Irc nelle scuole secondarie superiori.

<sup>25</sup> SANDRONE G., *Promossi o bocciati? Da un'indagine sugli apprendimenti di religione cattolica nella diocesi di Bergamo a una proposta di lavoro nazionale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009.

<sup>26</sup> Osservatorio Socio-Religioso Triveneto, Castegnaro A. a cura di, *Apprendere la religione. L'alfabetizzazione religiosa degli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica*, Bologna, EDB 2009.

sonale in cui si collocavano anche proposte specificamente etico-religiose, talvolta sostenute anche da appositi libri di testo<sup>27</sup>.

A prescindere dalle pregevoli esperienze educative e didattiche realizzate in questo campo, deve essere sempre ricordata la fondamentale raccomandazione concordataria che vuole l'Irc inserito «nel quadro delle finalità della scuola», cioè estraneo a finalità catechetiche o proselitistiche. In una scuola cattolica o in una istituzione formativa di ispirazione cristiana, cioè in contesti che sono a vario titolo espressione della comunità ecclesiale e caratterizzati da uno specifico progetto educativo fondato sui valori del Vangelo, il rischio di uno sconfinamento o di un uso improprio dell'Irc in funzione della formazione cristiana degli alunni deve sempre essere evitato. Anche se l'istituzione scolastica o formativa si premura di offrire ai propri allievi percorsi di formazione cristiana, la dimensione esclusivamente culturale dell'Irc deve essere accuratamente distinta. Certo, si tratta di una cultura che trae la sua origine dalla fede, ma che è dedita a esaminare le ragioni della *fides quae* e non ad alimentare la vita della *fides qua*. Lo stesso Benedetto XVI, nel discorso rivolto agli Idr italiani, riuniti a Roma il 25 aprile 2009 in occasione del loro Meeting, ha riconosciuto che l'Irc assicura «alla fede cristiana piena cittadinanza nei luoghi dell'educazione e della cultura in generale», ma lo fa proprio grazie alla «piena e riconosciuta dignità scolastica» della disciplina.

Insomma, lungi dall'essere un indesiderato declassamento, la trattazione scolastica della religione è prova della più generale incidenza culturale della religione e va quindi vista come una sorta di promozione da conservare e difendere, riservando ad altri momenti l'animazione religiosa vera e propria.

Purtroppo la logica concordataria che presiede all'Irc è rigida e si scontra con la flessibilità operativa e le difficoltà pratiche che l'IFP vive quotidianamente. Abbiamo percorso sommariamente i problemi che ci si troverà ad affrontare con l'inserimento dell'Irc nei percorsi di IFP: la facoltatività, i programmi di insegnamento (impostazione teorica e attuazione concreta), i libri di testo, gli insegnanti (stato giuridico, titoli di qualificazione, idoneità, ecc.). Pur senza trasferire automaticamente il modello scolastico nell'IFP, si tratta di sollecitazioni da cogliere con attenzione ed apertura.

<sup>27</sup> Si segnala ad esempio il progetto editoriale *Vivere*, promosso e realizzato dal CNOS-FAP nel 2007 e articolato in tre volumi: *Vivere in...* 1. *L'identità*; *Vivere con...* 2. *La relazione*; *Vivere per...* 3. *Il progetto*.

